



COMUNE DI SQUINZANO
PROVINCIA DI LECCE

www.comune.squinzano.le.it

Comune di Squinzano, Via Matteotti 24 - 73018 Squinzano (LE)

UFFICIO DEMANIO

OGGETTO: *istanza di rilascio concessione demaniale marittima prot. n. 11335 del 05/07/2024 pervenuta da parte del Consorzio operatori su aree pubbliche (C.O.A.P.). Avviso ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni, reclami o domande concorrenti.*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMANIO

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 "Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione" ed in particolare gli artt. 36 e 37 in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione";

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ai sensi della quale l'attività amministrativa persegue i fini demandati dalla Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

Atteso che la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

Vista la Direttiva 2006/123/CE, ed in particolare l'art. 12 il quale prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

Vista la L.R. 10 aprile 2015, n. 17 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" ed in particolare:

- l'art. 6, co. 3 che conferisce ai comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo;

- l'art. 8 che disciplina il rilascio delle concessioni demaniali marittime di competenza comunale e che prevede che la concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 107 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza e l'art. 109 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui gli art. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente Regolamento dei controlli interni, che, nella fase preventiva di formazione del presente atto, se ne attesa anche la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa non sussistendo, altresì, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Legittimato all'adozione del presente provvedimento giusto decreto sindacale n. 5 del 14/02/2024 di attribuzione della responsabilità del Settore IV;

RENDE NOTO

che il "Consorzio operatori su aree pubbliche (C.O.A.P.)", con sede legale in Lecce, alla via dei Salesiani n. 15, C.F./P. IVA 03523070757 con istanza acquisita con prot. n. ha presentato apposito Modello D1 per il rilascio di una concessione demaniale marittima per attività di vendita di generi alimentari e non alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi presso la marina di Casalabate, via lungomare Nord, come meglio dettagliato nell'allegato elaborato planimetrico.

A tal fine, per chiunque fosse interessato a presentare osservazioni, reclami o domande concorrenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, co. 3 e dell'art. 8 della L.R. n. 17/2015, dagli artt. 36 e 37 Cod. Nav. e art. 18 del Reg. Esec. Cod. Nav., nonché, solo per quanto espressamente richiamato ed applicabile, dal D. Lgs. n. 36/2023, si precisa quanto segue.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE

L'area demaniale meglio individuata nell'allegato elaborato viene richiesta per la vendita di generi alimentari e non alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi presso la marina di Casalabate, via lungomare Nord.

Il concessionario dovrà comunque munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta eventualmente necessari ai sensi di legge ai fini dell'esercizio dei servizi da rendere.

L'esatta consistenza dell'area da assegnare in concessione e la valutazione quantitativa delle superfici saranno oggetto di determinazione finale da parte del Comune di Squinzano prima del rilascio dell'atto di concessione a seguito di presentazione della documentazione necessaria, come previsto nel presente avviso.

L'utilizzo dell'area sarà regolato dall'atto di concessione, dalle norme del Codice della Navigazione e del suo Regolamento di attuazione, dalla L. R. n. 17/2015, dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo competente, dall'Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Puglia, dalle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico, dal Piano Regionale delle Coste approvato con Deliberazione di G.R. n. 2273 del 13/10/2011, e da ogni altra vigente norma che disciplina l'utilizzo dei beni demaniali marittimi.

Nell'area demaniale che si affida in concessione qualsiasi intervento dovrà rispettare gli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati ed approvati e tutti i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale Vigenti.

2. **AUTORITA' CONCEDENTE**

Autorità concedente è il Comune di Squinzano - Ufficio Demanio sito in via Matteotti n. 24 – 73018 Squinzano (Le).

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luigi Primaldo Orefice.

Per l'acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al presente bando e per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio demanio ai seguenti recapiti di posta elettronica:

pec comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it peo: orefice.luigi@comune.squinzano.le.it

Titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i. è il Segretario Generale (tel. 0832/1778900; pec: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it; peo: segreteria@comune.squinzano.le.it)

3. **DURATA**

Il rilascio della concessione demaniale marittima è stato richiesto per giorni 90 (novanta).

E' fatto salvo ed impregiudicato il potere di revoca/decadenza dell'Autorità concedente, ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione, in ragione di motivazioni di interesse pubblico, modifiche normative sopravvenute, nonché per esiti cogenti di procedimenti giurisdizionali nazionali e sovranazionali in corso o futuri, con successivi provvedimenti conferenti.

4. **CANONE CONCESSIONARIO E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI**

L'affidamento in concessione dell'area demaniale marittima comporta la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di un canone demaniale annuo riferito a tutta la durata della concessione determinato in base al D.L. n. 400/1993 recante "*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*" conv. nella L. n. 494/1993 e ss.mm.ii. rivalutato ogni anno dallo stato (per l'anno 2024 si fa riferimento al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2023). Il canone sarà calcolato sull'intera area in concessione, riferito allo stato attuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L. R. 17/2015 il concessionario è altresì obbligato a versare l'addizionale regionale, pari al 10% del canone. La concessione è inoltre soggetta a registrazione.

5. **COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 23 del regolamento di l'esecuzione del Codice della Navigazione "*Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione*".

Il Concessionario sarà pertanto tenuto a dotarsi della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT).

Il Concessionario si impegna altresì a stipulare polizza incendio e rischi accessori per i beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 cc) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

6. CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REG. ESEC. COD. NAV.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, prima del rilascio della concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione mediante polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito. In tali casi la polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Associazione a prestare cauzione, dovrà contenere espressamente la clausola di mancata escussione di cui all'art. 1944 comma 2 del cod. civ.

Con l'atto di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

7. PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI, RECLAMI, DOMANDE CONCORRENTI

Entro il termine perentorio del 20/07/2024, è possibile far pervenire, con riferimento alla domanda in questione, osservazioni e reclami, oppure è possibile, entro il medesimo termine, proporre domande concorrenti, che, a pena di irricevibilità, dovranno essere presentate seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Le osservazioni o i reclami dovranno essere trasmesse a mezzo pec all'indirizzo comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it con oggetto: *“Avviso inerente la richiesta di rilascio di concessione demaniale marittima presentata dal C.O.A.P. Lecce. Osservazioni/Reclami”*. Le osservazioni e/o i reclami eventualmente pervenute saranno valutati dall'Ufficio preposto, che ne darà conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

Le domande in concorrenza, da redigersi a pena di inammissibilità secondo le indicazioni contenute nel punto 9, dovranno essere inoltrate a mezzo pec all'indirizzo comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it con oggetto: *“Domanda concorrente riferita all'avviso inerente la richiesta di rilascio di concessione demaniale marittima presentata dal C.O.A.P. Lecce”*.

Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso agli adempimenti inerenti alla richiesta.

Le eventuali domande pervenute fuori termine saranno considerate inammissibili e non saranno prese in considerazione.

Si avverte espressamente che le domande di rilascio di concessione demaniale marittima eventualmente presentate in concorrenza devono essere conformi ai principi ed ai criteri del Piano Regionale delle Coste approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 ottobre 2011 (B.U.R.P. n. 167 del 26.10.2011) e relative Norme Tecniche di attuazione.

In caso di assenza di domande in concorrenza, si procederà al rilascio della C.D.M. in favore del richiedente, verificato il possesso dei requisiti di seguito indicati.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA A PRESENTARE DOMANDE IN CONCORRENZA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla presente procedura, per presentare domande in concorrenza, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui alla lettera l) dell'art. 1 dell'Allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023, che presentino domanda di partecipazione con le modalità di cui al seguente punto 13 e che al momento della presentazione dell'istanza siano in possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai successivi punti 8.1 e 8.2 da autocertificare in domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e che saranno oggetto di successivo controllo ai fini del rilascio della concessione.

In caso di soggetti che partecipano alla presente procedura in forma associata si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione delle attività oggetto della concessione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 36/2023 rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo Comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo Comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo Comune, oppure se l'organo Comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo Comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8.1 **REQUISITI GENERALI**

- a) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione automatica dalle procedure di gara di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 o di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del medesimo decreto legislativo;
- b) insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- c) ove applicabile rispetto alla tipologia di soggetto partecipante, rispettare la normativa in materia di Regolarità Contributiva e fiscale;
- d) non essersi resi inadempienti o colpevoli di negligenza nell'eseguire prestazioni, anche di carattere tributario, per il Comune di Squinzano;
- e) non aver posto in essere condotte di occupazione abusiva del demanio marittimo debitamente accertate e sanzionate, ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione;

- f) se già concessionario di aree demaniali marittime, di essere in regola con il pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale aggiuntiva, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) se già concessionario di aree demaniali marittime, non essere stato destinatario di provvedimenti di revoca/decadenza del titolo concessorio ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, dell'art. 1 comma 2-ter del D. L. n. 400/1993, dell'art. 10 (ad eccezione del caso in cui la revoca sia stata disposta per motivi di interesse pubblico e non per causa imputabile al concessionario) e dell'art. 14 comma 15 della L.R. n. 17/2015;
- h) conoscere e accettare il Protocollo di legalità con la Prefettura di Lecce sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 09/10/2012, come innovato in data 19/10/2013 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti.

8.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Per le imprese/società: Iscrizione presso il Registro delle imprese della CCIAA competente per territorio in relazione alla sede dell'impresa concorrente, per l'esercizio delle attività attinenti all'oggetto della concessione demaniale.

Per le associazioni: espresso riferimento, nello statuto, allo svolgimento delle attività connesse con l'oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti.

Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

9. CONTENUTO DELLE DOMANDE IN CONCORRENZA

Alla domanda, in bollo e da redigere a pena di inammissibilità secondo il modello allegato al presente avviso, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Copia ricevuta** avvenuto versamento spese di istruttoria pari ad € 200,00 (duecento/00) da versare tramite sistema pagoPA nella sezione "Introiti e diritti vari" raggiungibile direttamente dal sito dell'Ente al seguente link:
https://servizi.comune.squinzano.le.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/17

- b) **Procure**

Produrre l'originale della procura speciale nel caso l'istanza e/o le dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente.

- c) per le imprese/società: **Visura camerale**

Le imprese/società che partecipanti dovranno essere iscritte presso il Registro delle imprese della CCIAA competente per territorio in relazione alla sede dell'impresa concorrente, per l'esercizio delle attività attinenti all'oggetto della concessione demaniale (codice ATECO 82.99.3 "Servizi di gestione di pubblici mercati e pesche pubbliche").

In caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere prodotta la visura camerale di ciascuno dei soggetti interessati.

d) per le Associazioni: **Atto costitutivo e statuto** in cui vi sia espresso riferimento allo svolgimento delle attività inerenti l'oggetto della concessione demaniale.

e) **Proposta gestionale**

La proposta gestionale, consistente in una relazione descrittiva del servizio che si intende svolgere, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La proposta gestionale non deve superare il limite di 10 facciate in formato A4, orientamento verticale, compilate utilizzando il carattere "times new roman"12, interlinea 1,15. Le facciate successive alla quindicesima non verranno esaminate. Non viene ricompreso, nel computo massimo delle facciate, la documentazione ulteriore da allegare alla relazione, come di seguito richiesto.

Alla relazione tecnica dovrà essere, a pena di esclusione, allegato:

- planimetria in scala 1:200 dell'area oggetto di concessione con gli eventuali manufatti da installare, la loro destinazione d'uso, i collegamenti con le reti di servizio e l'accessibilità all'area demaniale.

8.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Ai fini della sanatoria il RUP assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' facoltà del RUP invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

10. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE IN CONCORRENZA

Le proposte progettuali, in caso di presenza di domande concorrenti, dovranno essere sviluppate e saranno valutate dal RUP secondo i seguenti criteri di comparazione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Valutazione del programma di gestione strettamente collegato alle attività oggetto dell'istanza, nell'obiettivo della miglior qualificazione dell'offerta e della soddisfazione delle esigenze e delle aspettative degli utenti (indicare orari e giorni programmati per le attività, descrizione dettagliata della tipologia di attività praticate)	50
2. Compatibilità dell'uso richiesto con il principio di salvaguardia del territorio, di non compromissione delle risorse ambientali e di fruibilità pubblica dei beni demaniali marittimi. (indicare le modalità di gestione delle attività in relazione al sito di che trattasi)	15
3. Compatibilità dell'uso richiesto con le caratteristiche e le finalità primarie del bene demaniale marittimo, nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località (descrizione della compatibilità delle attività con l'obbligo di tutela del pubblico demanio marittimo).	15
4. Promozione e valorizzazione di aspetti caratteristici della Regione Puglia e del Salento in particolare mediante l'organizzazione di attività, eventi, mostre, convegni, etc. mirati anche alla destagionalizzazione.	10
5. Esperienza pregressa in attività simili a quelle oggetto della concessione (fino a 3 anni: punti 2; fino a 5 anni punti: 6; oltre i 5 anni: punti 10)	10
TOTALE	100

6. RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al fine della sottoscrizione dell'atto di concessione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- domanda di rilascio concessione demaniale marittima redatta sull'apposito modello D1, in bollo, sia in cartaceo che su supporto informatico;
- polizza assicurativa ai sensi dell'art. 23 del codice della navigazione di cui al precedente punto 5 e cauzione ai sensi dell'art. 17 del codice della navigazione di cui al precedente punto 6;
- ogni ulteriore documentazione ritenuta utile che dovesse essere espressamente richiesta dall'Ufficio competente.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, nel termine indicato dall'Amministrazione in apposito avviso recapitato all'indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti senza che sia data adeguata motivazione, verrà disposta la revoca dell'aggiudicazione con eventuale scorrimento della graduatoria.

Ogni spesa sottesa alla sottoscrizione dell'atto concessorio è a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a:

- impiegare a proprie spese personale idoneo allo svolgimento delle attività cui è finalizzata la concessione;
- rispettare ogni disposizione normativa, regolamentare e contrattuale in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- realizzare tutte le attività previste nel progetto di gestione;
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo il vigente regolamento di igiene urbana;
- versare il canone annuale di concessione e la correlata imposta regionale aggiuntiva, con le modalità che saranno comunicate dal Comune;
- acquisire ogni autorizzazione/parere/nulla osta comunque denominato necessario ai fini dello svolgimento delle attività previste nell'ambito del rapporto concessorio;
- accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene e sanità, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone ad eccezione dei casi in cui la sospensione sia legata a negligenza o inadempienze del concessionario medesimo.
- consentire eventuali visite ispettive allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e l'andamento della gestione dei servizi.

Il concessionario, inoltre, risponde in proprio di qualsiasi atto o fatto pregiudizievole imputabile al proprio personale o ai propri soci o collaboratori; deve svolgere l'attività osservando le vigenti norme in materia di sicurezza e in particolare quelle di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in ogni caso tenendo indenne il Comune di Squinzano da qualsiasi danno e responsabilità verso terzi in conseguenza dell'attività svolta e degli impianti realizzati.

11. QUESITI INERENTI LA PROCEDURA DI GARA

Eventuali quesiti circa la procedura di gara potranno essere formulati, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/07/2024 inviando una pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it avente ad oggetto: *“Quesito inerente l'avviso per il rilascio di concessione demaniale marittima di cui all'istanza prot. n. 11335 del 05/07/2024 presentata dal C.O.A.P. Lecce”*.

Sia i quesiti pervenuti che le relative risposte saranno resi pubblici, in forma anonima, sul sito istituzionale del Comune di Squinzano www.comune.squinzano.le.it, nell'apposita sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell'Amministrazione Trasparente.

7. PUBBLICITÀ ED AVVERTENZE

Il presente bando è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on Line e sul sito istituzionale del Comune di Squinzano www.comune.squinzano.le.it nella sezione “Bandi di gara e Contratti” dell'Amministrazione Trasparente, all'Albo pretorio on line della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

La procedura finalizzata al rilascio della concessione demaniale marittima sarà espletata anche in assenza di domande concorrenti, purché la proposta pervenuta sia ritenuta idonea.

Il Comune di Squinzano, in ogni caso, si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione in concessione dell'area demaniale marittima di che trattasi qualora nessuna proposta gestionale risulti adeguata in relazione alle finalità sottese alla concessione di cui al presente bando.

L'aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio da parte del Comune di Squinzano della facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione in concessione dell'area.

Le dichiarazioni autocertificate dall'aggiudicatario sono soggette a verifica da parte del Comune di Squinzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P. R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto offerente sarà escluso dalla gara ed inoltre decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle suddette dichiarazioni, come previsto dall'art. 75 del D.P.R., mentre in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti al dichiarante saranno applicate le sanzioni penali come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla concessione è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento e per l'eventuale successiva sottoscrizione della concessione il cui schema verrà approvato con successivo atto, nel rispetto D. lgs. n. 196/2003, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 101/2018.

10. ALLEGATI

Sono allegati al presente bando per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Modello D1;
- Elaborato.

Squinzano, 05/07/2024

Il Responsabile del Demanio

Dott. Luigi P. Orefice